

## AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI TEMPORANEI E TERRITORIALI PER MINORI RESIDENTI IN GIUGLIANO

**FAQ 1:** *Il titolo di educatore professionale è equipollente ovvero equivalente alle lauree in scienze dell'educazione, in psicologia, in sociologia, in scienze sociali?*

Per l'educatore professionale è richiesta la laurea triennale e, chiedendo l'avviso una figura con profilo sociale, occorre riferirsi al D.M. 4 agosto 2000, per cui la classe di laurea individuata è la 18 "Scienze dell'educazione e della formazione" (fonte: Regione Campania - BURC n° 55 del 24 novembre 2003 - Deliberazione n° 2843 de 08 ottobre 2003 – Dossier)

Il Decreto interministeriale 18.6.98 riconosce l'equipollenza della Laurea in Pedagogia con quella in "Scienze dell'educazione e della formazione".

**FAQ 2:** *Poiché il bando prevede l'impiego esclusivo di educatori professionali e animatori sociali, quali titoli si devono ritenere equipollenti?*

Per il titolo di educatore professionale, si veda risposta alla Faq 1.

Per il titolo di animatore sociale (qualifica tecnica di 2° livello, titolo di accesso diploma di scuola secondaria di secondo grado) non è normativamente prevista alcuna equipollenza.

Si chiarisce inoltre che l'avviso non prevede l'impiego esclusivo di educatori professionali e animatori sociali, ma che, solo rispetto all'operato di queste figure, verrà ammesso e corrisposto il contributo.

**FAQ 3:** *Quale limite temporale massimo di inizio e di fine si deve intendere se il bando prevede attività di animazione sia estiva che invernale. Si deve intendere anno scolastico 2015/2016 oppure termine 31/12/2015 ?*

Le attività progettate possono essere realizzate presso le scuole, le parrocchie, le associazioni ed altre sedi aggregative istituzionali. I progetti da presentare possono prevedere pertanto lo svolgimento di attività per uno o più periodi dell'anno scolastico 2015/2016. La loro fattibilità e approvazione sarà oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione.

**FAQ 4:** *Il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 39 del 4/3/2014, relativo agli operatori da impegnare può essere acquisito anche sotto forma di autocertificazione?*

No.

**FAQ 5:** *È possibile autocertificare di essere in possesso del certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 39 del 4/3/2014 relativo agli operatori da impegnare, se poi il bando prevede di allegare all'istanza di partecipazione solo l'elenco numerico degli stessi e che l'elenco nominativo va trasmesso entro due giorni prima dell'inizio delle attività?*

Secondo il combinato disposto di cui all'art. 3, art. 5, numero 5, lett. d, ed all'art. 7, ultimo comma, dell'Avviso si richiede di garantire il possesso di idoneo certificato del casellario giudiziale ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo n. 39 del 4/3/2014, per il personale impiegato, con contatti diretti e regolari con minori, il cui elenco dei nominativi si può, con riserva, trasmettere entro due giorni prima dell'inizio dell'attività.

**FAQ 6:** *Il bando prevede tra gli allegati all'istanza di partecipazione la documentazione per la richiesta dell'informazione antimafia, laddove il D. Lgs. 159/2011 prevede espressamente tale documentazione per appalti superiori a € 150.000 o importi inferiori qualora si tratti di attività di maggior rischio, tra le quali non rientrano quelle oggetto del bando. Oggi il Comune di Giugliano non rientra tra quelli sciolti ed amministrati da Commissione Straordinaria. Perché è richiesta tale certificazione?*

L'art. 100 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. stabilisce quanto segue: "**Art. 100. Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267**

1. L'ente locale, sciolto ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi".

**FAQ 7:** *L'art. 8 del bando prevede l'attribuzione di massimo 50 punti, mentre l'addizione dei punti assegnati ai singoli criteri è pari a 52. Di quale punteggio massimo si deve tener conto?*

Si deve tener conto della somma complessiva di ogni singolo criterio cui è stato dato un punteggio. Ne consegue che possono essere assegnati massimo 52 punti.